PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

2006/0135(CNS)

11.9.2008

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale
(COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

Relatore per parere (*): Carlo Casini

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione riguarda soltanto la determinazione della giurisdizione e della legge applicabile nel caso di una domanda di divorzio o di separazione. Essa non riguarda pertanto l'annullamento del matrimonio, né il diritto agli alimenti. La proposta si presenta come una modifica parziale del vigente regolamento 2201/2203, il cui contenuto è più ampio, perchè riguarda anche le cause di annullamento del matrimonio, quelle relative alla responsabilità genitoriale e il riconoscimento delle decisioni giurisdizionali in quelle stesse materie nei rapporti interstatuali.

La proposta in esame riguarda sostanzialmente le coppie "internazionali", quelle, cioè, in cui i coniugi hanno cittadinanza diversa o residenza in Stati diversi . L'innovazione principale introdotta dal nuovo regolamento è la facoltà di scelta da parte dei coniugi della giurisdizione cui è possibile fare ricorso e della legge applicabile, ma tale scelta non è illimitata. Essa è possibile tra giurisdizioni e leggi che hanno un collegamento oggettivo con il rapporto matrimoniale in questione. Secondo la proposta, tale collegamento consiste essenzialmente nella residenza . Ne deriva che se due coniugi hanno un'unica medesima cittadinanza ed hanno risieduto entrambi sempre nel medesimo Stato di cui hanno la cittadinanza non hanno facoltà di scelta, perchè possono rivolgersi solo ai giudici dello Stato dove si trovano che applicheranno la *lex loci*, identica alla *lex fori*.

In via generale, la proposta appare ragionevole. In effetti, essa è perfettamente in sintonia con la libera circolazione delle persone, che costituisce una delle libertà fondamentali su cui si basa la costruzione europea, e con il rispetto dell'autonomia delle parti che possono pertanto scegliere, se lo desiderano, a quale giudice e a quale legge affidare la disciplina della cessazione del loro vincolo matrimoniale.

Il relatore, tuttavia, ritiene che la proposta in questione debba subire alcuni correttivi che le permettano di risultare ancor più efficace.

Innanzi tutto, occorre precisare che la scelta delle parti potrà riguardare solo la giurisdizione e la legge di uno Stato *membro*, come pure che, più in generale, in virtù del principio di sussidiarietà, la proposta in questione non può obbligare le autorità di uno Stato che non preveda il divorzio o non riconosca quel tipo di matrimonio a pronunciarne lo scioglimento.

Inoltre, nella proposta della Commissione i coniugi possono scegliere uno qualsiasi dei fori elencati nell'art. 3 del regolamento 2201/2003. In tal caso diviene inutile il criterio più restrittivo indicato dall'art 3 bis, lettera b). La soluzione tecnicamente più semplice sarebbe la cancellazione del testo di tale lettera. Tuttavia dalla proposta sembra emergere che l'orientamento della Commissione sia quello di stabilire un legame con le legge del foro nel momento in cui viene attribuito alle parti il potere di decidere autonomamente il giudice a cui ricorrere. Ciò è reso evidente dalla lettera b). Se si vuole mantenere tale lettera e armonizzarne il contenuto con l'art. 3 (rendendo più ampia l'autonomia della parti), il relatore suggerisce allora di riformare l'intero art. 3 bis. Naturalmente, l'articolo 3 resta valido ed applicabile qualora non sia stata esercitata la facoltà di scelta della giurisdizione competente.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 3 bis, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2201/2003)	
1. I coniugi possono concordare che ***una o*** le autorità giurisdizionali di uno Stato membro ***saranno*** competenti a decidere nel procedimento di divorzio o separazione personale ***che li opponga,*** purché ***abbiano un legame*** sostanziale con ***quello*** Stato membro in quanto:	1. I coniugi possono concordare che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro ***sono*** competenti a decidere nel procedimento di divorzio o di separazione personale purché ***vi sia un collegamento*** sostanziale ***del loro rapporto matrimoniale*** con ***lo*** Stato membro ***prescelto*** in quanto:
(a) ***ricorre uno dei criteri di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 3,*** oppure	(a) ***i coniugi hanno avuto in tale Stato la residenza abituale per almeno tre anni continuativamente purché questo periodo non si sia concluso più di tre anni prima della domanda di divorzio o di separazione,*** oppure
(b) ***è quello il luogo in cui i coniugi hanno avuto*** l'ultima residenza abituale comune ***per almeno tre anni***, oppure	(b) ***si tratta dello Stato in cui si trova*** l'ultima residenza abituale ***dei coniugi ed il convenuto vi risiede ancora al momento della domanda***, oppure
(c) ***uno dei coniugi*** è cittadino ***di quello*** Stato ***membro*** o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il ***"domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.***	(c) ***si tratta dello Stato in cui il coniuge attore ha la residenza abituale e attuale da almeno sei mesi se*** è cittadino ***del medesimo*** Stato ***o da almeno un anno se non è un cittadino di tale Stato*** o, nel caso del Regno Unito e dell' Irlanda, ha ***ivi*** il ***proprio "domicilio", oppure***
	(c bis) il loro matrimonio è avvenuto in quello Stato membro.

Motivazione

La riformulazione dell'articolo 3 bis permette una più ordinata gerarchia dei criteri di collegamento: una prolungata residenza; una residenza anche breve, purché ultima e congiunta alla residenza attuale del convenuto; la residenza attuale dell' attore di una qualche durata; il luogo di celebrazione del matrimonio. In tal modo si evita ogni

contraddizione fra i criteri in questione, nonché fra questi e l'articolo 3 dello stesso regolamento, che continuerà ad applicarsi in assenza di accordo fra le parti.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 3 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2003)

2. L'accordo attributivo della competenza ***è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi*** al più tardi ***al*** momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.	2. L'accordo attributivo della competenza ***può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma*** al più tardi ***nel*** momento in cui è adita l' autorità giurisdizionale. ***Esso ha effetto fino all'ultimo grado di giudizio.***
	Tale accordo è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Se la legge dello Stato membro in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per siffatti accordi, tali requisiti devono essere soddisfatti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi le cui leggi rispettive prevedono requisiti di forma supplementari, l'accordo è valido se soddisfa i requisiti di una di tali leggi.
	Qualora l'accordo faccia parte di un contratto di matrimonio devono essere soddisfatti i requisiti formali del contratto di matrimonio.

Motivazione

E' opportuno precisare i requisiti formali dell' accordo, precisarne gli effetti e salvaguardare le regole generali di competenza nel caso di mancato accordo.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 7 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

	5 bis) : E' inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 7 bis
	Forum necessitatis

	Allorché la giurisdizione competente secondo il presente regolamento si trovi in uno Stato membro la cui legge non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione, il forum è attribuito:
	a) allo Stato membro di cui è cittadino uno dei coniugi; oppure
	b) allo Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio."

Motivazione

Uno Stato membro non può essere obbligato a riconoscere come matrimonio, sia pure al solo fine dello scioglimento, un atto non riconosciuto come tale dalla legge di quello Stato. Analogamente, non è conforme al principio di sussidiarietà imporre al giudice di uno Stato membro la cui legge non prevede tale istituto, l'obbligo di pronunciare il divorzio.

D' altronde, una coppia internazionale ha diritto ad una pronuncia di divorzio da parte di almeno un giudice dell' Unione qualora il matrimonio in questione abbia un qualche collegamento con il territorio dell' Unione stessa; perciò, in mancanza di una scelta delle parti, è prevista in via residuale la giurisdizione dello Stato membro di cui è cittadino uno dei due coniugi o in cui è stato celebrato il matrimonio.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 bis, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2201/2003)

1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ***scegliendo tra una delle seguenti leggi:***	1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ***scegliendola tra quelle degli Stati membri il cui collegamento con il rapporto matrimoniale è indicato dall'articolo 3 bis.***
(a) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora;	
(b) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di uno dei coniugi;	
(c) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno risieduto per almeno cinque anni;	

(d) la legge dello Stato membro in cui è presentata la domanda.

Motivazione

Il criterio qui suggerito è più ampio di quello di cui alla proposta della Commissione che esclude la legge della residenza del solo attore o del solo convenuto anche se questa, in linea di principio, può tornare ad essere applicabile attraverso la scelta della giurisdizione effettuata conformemente alla lettera d) dell' articolo 20 bis.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2003)

2. ***L'accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.***	2. ***Per la forma della scelta, si applica quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 3 bis.***

Motivazione

L'emendamento permette di assicurare un parallelismo fra la forma dell'accordo che designa la legge applicabile e la forma della scelta della legge applicabile.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 ter, alinea (regolamento (CE) n. 2201/2003)

In mancanza di scelta ai sensi dell'articolo 20 bis, il divorzio ***e*** la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato***:***	In mancanza di scelta ai sensi dell' articolo 20 bis, il divorzio ***o*** la separazione personale sono disciplinati ***nell'ordine*** dalla legge dello Stato ***membro.***

PROCEDURA

Titolo	Diritto applicabile in materia matrimoniale
Riferimenti	COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 28.9.2006
Commissioni associate - annuncio in aula	15.2.2007
Relatore per parere Nomina	Carlo Casini 2.10.2006
Esame in commissione	4.10.2007 19.12.2007
Approvazione	9.9.2008
Esito della votazione finale	+: 25 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Victor Boştinaru, Renate Weber